



VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 022 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	CONCESSIONE OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SOTTOSUOLO PUBBLICO DI PARTE DELLA P.F. 260/2 IN C.C. MEZZOCORONA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA MEZZACORONA CON SEDE A MEZZOCORONA (P.IVA. 00120200225) PER LA DURATA DI 29 ANNI
-----------------	---

L'anno **duemilaventidue**, addì **otto** del mese **marzo** di alle ore **19:30** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale, composta dai signori:

		ASSENTI
SANDRI CLELIA	Sindaco	<input type="checkbox"/>
ZIGLIO ALESSANDRO	Vice Sindaco	<input type="checkbox"/>
DEGASPERI MARIANO	Assessore	<input type="checkbox"/>
FILIPPI VIGILIO	Assessore	<input type="checkbox"/>
PEDRONI GABRIELLA	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>
RECCHIA ANDREA	Assessore	<input type="checkbox"/>

Assiste il segretario comunale signor: **dott.ssa Annamaria Quaglia**

Riconosciuto legale in numero degli intervenuti, la signora **Sandri Clelia**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: CONCESSIONE OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SOTTOSUOLO PUBBLICO DI PARTE DELLA P.F. 260/2 IN C.C. MEZZOCORONA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA MEZZACORONA CON SEDE A MEZZOCORONA (P.IVA. 00120200225) PER LA DURATA DI 29 ANNI.

Si prende atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dai pareri favorevoli, senza osservazioni, di regolarità tecnico amministrativa e contabile di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2, resi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria e depositati agli atti.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- La società Mezzacorona Sca con nota prot. 1871 di data 22.02.2022 ha presentato la documentazione progettuale riferita ad una serie di sottoservizi e di tubazioni in pressione (vinodotto) in collegamento dei propri stabilimenti industriali siti in via del Teroldego e in Corso IV Novembre a Mezzacorona;
- l'intervento, descritto nella relazione ivi allegata, prevede - fra l'altro - il transito al di sotto di un tratto di strada di proprietà del Comune di San Michele all'Adige, identificata dalla p.f. 260/2 in C.C. Mezzacorona, mediante la posa di un controtubo contenente le tubazioni per il trasporto del vino, una tubazione di scarico e dei cavidotti in polietilene. Per questo motivo, la società ha presentato richiesta di occupazione di suolo pubblico permanente sub prot. 1871 dd. 22/02/2022.

Rilevato che la richiesta rientra tra le casistiche normate dal vigente "*Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*" (più avanti indicato come Regolamento), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 di data 15.03.2021, il quale prevede che:

- sono considerate permanenti, ai sensi dell'art. 7, le occupazioni di carattere stabile la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non sia inferiore all'anno e, comunque, non superiore a 29 anni;
- ai fini dell'applicazione del canone e della determinazione della tariffa, ai sensi dell'art. 28, le strade del Comune sono classificate in due categorie, secondo la planimetria di cui all'allegato A del succitato Regolamento;
- per le occupazioni permanenti, ai sensi **dell'art. 26**, la misura della tariffa annua è calcolata per metro quadrato o metro lineare di occupazione rivalutata con l'applicazione di un coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione.

Accertato che:

- la fattispecie di utilizzo permanente di spazio pubblico ricade – ai sensi dell'art. 30 comma 1 del Regolamento - nella zona B di seconda categoria **con tariffa a metro quadrato** di Euro 5,29 (in riferimento alla tabella "**Allegato B**" al Regolamento) trattandosi di tipologia di occupazione "**Scavi e manomissione del sottosuolo**";
- l'area di occupazione permanente di sottosuolo è pari a 7,50 mq (area di occupazione dello scavo come da progetto in atti);
- il canone annuale per l'occupazione permanente di 7,50 mq di sottosuolo pubblico identificato dalla p.f. 260/2 in C.C. Mezzacorona, di proprietà del Comune di San Michele all'Adige, è pari ad Euro 30,00 (**7,50 mq x 5,29 Euro/mq x 0,75** riduzione del 25% ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento) e **arrotondato per eccesso** come previsto dal comma 4 dell'art. 26 del Regolamento comunale.

Valutato che, dal punto di vista tecnico, nulla osta all'accoglimento della richiesta della Mezzacorona Sca con sede a Mezzacorona (TN), acquisita al prot. 1871 dd. 22/02/2022, è possibile concedere l'autorizzazione per un periodo di 29 anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello

schema di convenzione allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, determinando il canone d'occupazione in Euro 30,00 annui.

Preso atto che il Comune di San Michele all'Adige - come consentito dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2022 - è in regime di esercizio provvisorio del Bilancio di previsione.

Visto il bilancio di previsione 2021-2023, esercizio finanziario 2022, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 dd 16.03.2021, esecutiva.

Accertata la propria competenza in merito all'adozione del presente atto ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e richiamato in proposito il PEG del Comune per l'anno 2021, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 29 dd. 30.03.2021, esecutiva, e prorogato per l'anno 2022 con deliberazione numero 1 di data 11.01.2022, in vigore dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2022.

Vista la proposta di deliberazione in atti.

Visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, L.R. 03.05.2018 n. 2.
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che approva il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il "Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 di data 15.03.2021;
- la L.P. 09.12.2015, n. 18 avente ad oggetto "Modificazione della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali;

Visto il vigente Statuto comunale.

Acquisiti i seguenti pareri:

"Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Firmato digitalmente: La Responsabile del Servizio tecnico – Gloria Concini"

"Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa.

Firmato digitalmente: la Responsabile del Servizio Finanziario – Dania Pancher"

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

1. Di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, la società cooperativa agricola Mezzacorona Sca con sede a Mezzacorona (TN), Via del Teroldego, n. 1/E - CAP 38016 - P.IVA. 00120200225 all'occupazione permanente di 7,50 mq di sottosuolo pubblico identificato dalla p.f. 260/2 in C.C. Mezzacorona, di proprietà del Comune di San Michele all'Adige, per la realizzazione ed il mantenimento nel sottosuolo stradale di una serie di sottoservizi e di tubazioni in pressione (vinodotto), per il collegamento dei propri stabilimenti industriali siti in via del Teroldego e in Corso IV Novembre a Mezzacorona come da relazione allegata alla richiesta sub prot. 1871 di data 22.02.2022.

2. Di stabilire la durata dell'autorizzazione di cui al punto 1. in anni 29 (ventinove), alle clausole e condizioni riportate nello schema di convenzione allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, del quale si fa espressa approvazione.
3. Di definire il canone dovuto, su base annuale e salvo effetto dei futuri aggiornamenti, nella misura di Euro 30,00 calcolato ai sensi dell'art. 26 del "*Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 di data 15.03.2021.
4. Di introitare la somma di cui al punto 3., al titolo 3 tipologia 1 categoria 3 (cap. 30000231 P.Fin. E.3.01.03.01.000), sugli esercizi finanziari di competenza.
5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa per questo Ente.
6. Di demandare al Sindaco la sottoscrizione dell'allegato schema di convenzione.
7. Di evidenziare che la presente autorizzazione non esenta la società cooperativa agricola Mezzacorona sca dal richiedere ed ottenere autorizzazioni, nulla osta, titoli edilizi o altri provvedimenti di sorta, necessari ai sensi delle normative vigenti.
8. Di comunicare, contestualmente all'affissione all'albo, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi del comma 2 dell'art. 183, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
9. Di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
10. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4, co. 4, della LP 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2;
 - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. (*)
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; (*)(* i ricorsi b) e c) sono alternativi.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione in oggetto;

Ravvisata l'urgenza di dar corso ai successivi adempimenti previsti dalla legge;

Visto l'art. 183, co. 4, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Deliberazione di Giunta comunale n.22 dd 8.3.2022

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL Sindaco
Avv. Clelia Sandri
(firma digitale)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Annamaria Quaglia
(firma digitale)

Relazione di Pubblicazione

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi, a partire dal **10.03.2022**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Annamaria Quaglia
(firma digitale)

Certificato di esecutività

Vedi certificato di fine pubblicazione allegato.